

**REPUBBLICA ITALIANA
DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile**

In persona della dott. Annalisa Multari, giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa con ricorso depositato in cancelleria il 9.5.07 da
ELENA VIARO - assistita e difesa dagli Aw.ti Fabio Petracci e Alessandra Marin domiciliata
presso il loro studio in Trieste Viale XX Settembre n. 16 come da mandato a margine del
ricorso introduttivo -

RICORRENTE

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. - in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e
difeso come da procura generale alle liti rilasciata in data 13.3.2007 per atto Notaio Ioli del
Collegio di Roma rep. N. 25328 in atti dell'avv. Michele Acciaro dell'Ufficio Legale della
società stessa con domicilio eletto presso Poste Italiane s.p.a. Country Manager Nord Est-
Affari Legali Territoriali Dislocazione di Trieste Piazza Vittorio Veneto n. 1 Trieste -

CONVENUTA

Oggetto: inquadramento superiore

Conclusioni per la ricorrente:

- 1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata a far data dall'1.6.1998 nella categoria dei quadri qualifica Q2 confluiti attualmente nel livello A2;
- 2) Condannare la convenuta ad operare l'inquadramento così stabilito a far data dall'1.6.1998 reintegrare la ricorrente in mansioni del livello professionale così determinato con ogni conseguenza a carattere normativo e retributivo anche agli effetti del tfr tredicesima e quattordicesima mensilità ferie e preavviso;
- 3) In subordine accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata a far data dal 1 giugno 1998 nel livello B o in subordine C dell'area operativa del vigente CCNL di settore;
- 4) Condannare la convenuta ad operare l'inquadramento così stabilito a far data dall'1.6.1998 reintegrare la ricorrente in mansioni del livello professionale così determinato con ogni conseguenza a carattere normativo e retributivo anche agli effetti di tfr tredicesima e quattordicesima mensilità ferie e preavviso;
- 5) Condannare in entrambe le ipotesi la convenuta a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive tra trattamento della qualifica rivendicata e trattamento economico nelle more percepito con pronuncia di condanna generica limitando l'attrice in questo processo la propria domanda e rinunciando in questa fase a c.t.u. contabile;
- 6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Conclusioni per la convenuta

nel merito:

si eccepisce la prescrizione così come sposto al punto E della narrativa;

nel merito rigettare l'avversario ricorso in quanto inammissibile ed infondato per i motivi esposti, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria in data 9.5.07 Elena Viaro premesso che essendo impiegata presso Poste Italiane s.p.a. e inquadrata nell'area Operativa livello D, CCNL Poste Italiane del 26.11.94, che in data 24.1.1997 era stata trasferita all'ufficio Pacchi Dogana, che nel giugno 1997 aveva seguito un corso di formazione a Roma per diventare addetta allo sdoganamento postale, che la ricorrente era abilitata ad operare come dichiarante doganale, ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro a fine di ottenere inquadramento nel livello superiore di Quadro di secondo livello.

In particolare parte attrice descriveva partitamente le mansioni che le davano diritto al livello superiore, assumendo che trattavasi di mansioni svolte con continuità e prevalenza sino al dicembre 1999 quando l'ufficio era stato chiuso tanto che dal gennaio 2000 era adibita al CPO; in via subordinata assumeva comunque il diritto in forza delle norme contrattuali del 2003 al livello C ruolo in cui erano inquadrati gli operatori doganali master.

Parte convenuta nel costituirsi in giudizio contestava integralmente le pretese attoree rispetto alle quali eccepiva in via preliminare l'infondatezza della domanda azionata in via subordinata in quanto fondata su norme contrattuali inapplicabili; nel merito non contestava le allegazioni attoree ma rilevava che l'ufficio pacchi e dogana aveva già un addetto Quadro di secondo livello gerarchicamente sovraordinato rispetto all'attrice la quale pertanto aveva svolto mansioni del tutto conformi al livello di inquadramento in Area Operativa livello D, non godendo parte attrice della autonomia e della capacità di direzione e controllo propria della qualifica, evidenziava altresì che gli unici uffici doganali rimasti avevano personale di livello C e che comunque era onere dell'attrice provare lo svolgimento di attività riconducibili al livello superiore.

Nel merito eccepiva altresì la prescrizione del diritto azionato.

Il giudice istruita la causa in via testimoniale e documentale, concesso alle parti un termine per il deposito di note difensive, all'udienza del 28.5.08, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, ha deciso la causa come da dispositivo di cui ha dato lettura alle parti in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda svolta da parte attrice in via principale va accolta siccome fondata.

In ordine poi alla domanda svolta in via subordinata va osservato che come correttamente eccepito da parte convenuta la stessa è fondata su norme contrattuali inapplicabili al caso di specie atteso che le stesse hanno vigenza dall' 1.1.04 (cfr. art. 21 CCNL 2003 personale non dirigente delle poste dimesso sub. 1 da parte convenuta), mentre l'esercizio di fatto di mansioni superiori sarebbe stato realizzato dall'attrice a partire dal dicembre 1997 e fino alla chiusura dell'Ufficio pacchi e dogana avvenuta nel mese di dicembre 1999 con conseguente successiva applicazione al CPO.

Pertanto la domanda svolta in via subordinata risulta destituita di qualsiasi fondamento normativo. Parimenti va accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla parte resistente, poiché a fronte della prima richiesta di qualifica superiore e conseguente costituzione in mora della datrice di lavoro mediante convocazione innanzi all'ufficio dei lavoro e massima occupazione di Roma in data 11.1.1999 (cfr. doc. 16 -17 parte attrice), parte attrice non ha provveduto a rinnovare nel quinquennio successivo la richiesta; né in merito

assume rilevanza la documentazione dimessa da parte attrice all'udienza dell'11.10.07 non sussistendo alcuna prova che la cartolina di spedizione e ricezione corrisponda alla lettera di data 4.2.02 con la quale l'avv. Rizzo di Roma avrebbe rinnovato la propria richiesta di inquadramento superiore attesa l'eccezione sollevata da parte convenuta rispetto alla quale era onere di parte attrice provare la data di spedizione e di ricezione.

Pertanto l'unico atto utile ad interrompere la prescrizione è rappresentato dalla nuova richiesta di convocazione innanzi alla Commissione di Conciliazione di Trieste inviata dall'attuale difensore e ricevuta dalla resistente in data 18.5.06 (cfr. doc. 18 parte attrice).

Ne consegue che tutte le differenze retributive maturate anteriormente al quinquennio decorrente dai 18.5.06, non sono estinte per intervenuta prescrizione, mentre i crediti pregressi non possono più essere oggetto di pagamento; vie più la rinnovata richiesta ha interrotto utilmente anche il termine decennale per l'inquadramento superiore, saldandosi perfettamente alla precedente istanza di data 11.1.1999 sopra citata (cfr. doc. 16 parte attrice).

Esaminate le eccezioni preliminari la domanda di inquadramento superiore avanzata da parte attrice va esaminata nel merito.

In particolare la stessa ad avviso della scrivente è fondata poiché da un esame delle declaratorie contrattuali applicabili *ratione temporis* rispetto ai compiti concretamente realizzati ed assegnati alla Viaro nel periodo per cui è causa emerge che effettivamente nell'ambito dell'ufficio pacchi e dogana la medesima ha goduto dell' autonomia e discrezionalità proprie dell'area di inquadramento superiore.

Infatti la ricorrente quando ha iniziato ad operare nell'ufficio pacchi e dogana dopo il periodo di formazione e partecipazione al corso per operatori addetti allo sdoganamento postale (cfr. docc. 2,4,5, parte attrice), come allegato da parte attrice a far data dal dicembre 1997 (cfr. punto 8 ricorso introduttivo e doc. 7 parte attrice), ha operato come dichiarante doganale, ponendo in essere compiti quali la compilazione dei modd. Dau, l'istruzione ed il completamento delle pratiche doganali per pacchi postali sia di importazione che esportazione, che sono ascrivibili all'area superiore quadri.

Parte attrice era infatti inserita in Area Operativa la cui declaratoria prevede (cfr. art. 43 CCNL 1994, sub. doc. 4 parte convenuta):"*...attività esecutive e tecniche, con conoscenze specifiche, responsabilità personali e di gruppo con contenuti professionali di parziale o media specializzazione.*

Comprende i dipendenti che, impegnati direttamente nel business di base o in attività di supporto, svolgono mansioni - a contatto o meno con la clientela- che presuppongono adeguata preparazione professionale con capacità di utilizzazione di strumenti semplici e complessi e che richiedono preparazione tecnico professionale di parziale o media specializzazione e capacità di autonomia operativa nei limiti dei regolamenti di esecuzione.. "

Per contro nell'art.44 relativo ai Quadri di 2° livello troviamo: "*..attività con preparazione professionale specializzata e responsabilità di gestione di unità organiche. Comprende i dipendenti che, in ragione della particolare connotazione organizzativa dell'Ente, delle articolazioni funzionali e dei relativi assetti territoriali sono preposti : - alla conduzione ed al controllo di unità organizzative o parti di esse di media rilevanza;*

a ,funzioni di significativa importanza con facoltà di iniziative nell'ambito delle direttive gestionali; a favorire contributi per il conseguimento di obiettivi di qualità ed efficienza del servizio;

alla promozione dei servizi con piena responsabilità per le direttive impartite ed in risultati conseguiti... "

Inoltre come chiarito dall'integrativo del 23.5.1995 (cfr. doc. 5 parte convenuta) all'interno delle aree superiori a quella base erano previsti dei filoni operativi " gestionali" o Tecnici che, con riferimento al quadro di 2° livello si differenziano escludendo che per i tecnici sia necessario il coordinamento di altro personale o risorse, che invece rientra nel compito tipico del quadro gestionale che appunto di regola gestisce agenzie di base di media rilevanza o comunque collabora con il responsabile dell'agenzia di livello superiore.

Nel caso di specie poi la presenza di un Quadro di 2° livello formalmente sovraordinata alla ricorrente ed altri dichiaranti doganali (cfr. sig.ra Simoni) non è sufficiente ad escludere il diritto della Viaro all'inquadramento superiore, essendo provato che la sig.ra Giorgia Simoni in realtà non aveva alcuna competenza in materia doganale e quindi non esercitava alcuna forma di controllo sulle attività dei dichiaranti doganali i quali operavano autonomamente rispondendo anche a livello contabile per eventuali errori commessi nello svolgimento delle proprie attività.

La stessa Simoni ha infatti dichiarato così *".. La ricorrente aveva frequentato il corso di formazione per operatore doganale a Roma per la redazione, compilazione e sottoscrizione dei modelli Dau; insieme alla ricorrente c'erano anche il sig. Fiorencis e la sig.ra Costanza tutti di area operativa. Il corso era per persone di aree operative e potevo andarci anche io ma non ci sono andata per motivi personali.*

Il corso era di tre settimane.

Le attività della ricorrente era importazione, esportazione, sdoganamento e la ricorrente se ne occupava come gli altri oltre ad attività di segreteria; c'era una turnazione mensile.

Io non controllavo questi modelli, e quindi non avevo la formazione necessaria per realizzarli; la ricorrente redigeva un documento per la quale c'era una sua responsabilità nei confronti di Poste a Roma. Confermo che dal Dau sorgeva una obbligazione fiscale rispetto alla quale in caso di errore la ricorrente rispondeva in seconda battuta dopo le poste.

A Milano e Roma sono rimasti gli unici uffici che hanno un traffico doganale di una certa rilevanza; non so dire il livello di inquadramento posseduto dagli operatori in questi uffici.

La ricorrente aveva un margine di discrezionalità nella indicazione della classificazione della merce servendosi anche dei libri della dogana dove erano indicati i codici merceologici; confermo che c'erano dei pacchi di provenienza cinese... "

E' poi provato che trattasi di attività che impegnava nel periodo giornalmente la attrice che svolgeva compiti meramente amministrativi soltanto in pochi ritagli di tempo; in merito il testimone Fiorencis ha infatti così depono: "Questi modelli a Trieste erano compilati a mano, non c'era l'utilizzo di un programma informatico e ciò sino al gennaio 2000 quando sono andato via dall'ufficio.

Quando eravamo presenti tutti e tre si trattava di un'attività che si impegnava giornalmente e che non lasciava spazio se non poco per dare una mano agli altri colleghi in altre attività. Arrivavano circa 100 pacchi al giorno, ed un 30 o 40% circa erano i pacchi da sdoganare; contattando anche il cliente per le conferme io che ero piuttosto veloce ci mettevo per lo sdoganamento dei pacchi più semplici circa 3 ore. Inoltre il problema più grosso all'epoca era lo sdoganamento dei pacchi di San Marino essendo all'epoca l'unico ufficio postale abilitato a tale attività in Italia ed erano complessi perché avevano caratteristiche diverse e dovevamo procedere al reperimento della cauzione da versare in dogana e quindi dovevamo procedere ad una elaborazione di un Dau non effettivo, contattate il destinatario di San Marino inviarli i dati e farci versare la cauzione ed una volta arrivata potevamo procedere all'operazione con la dogana.

Un pacco più complesso poteva durare anche due giorni di operazione perché noi sdoganavamo prodotti di tutti i generi e quindi (alimenti, piante) che richiedevano

autorizzazioni diverse al Ministero, Sanità ed i più complessi erano quelli sottoposti a visite fitopatologiche fitosanitarie. Prima del nostro corso questa attività era svolta soltanto dal funzionario delle dogane.

Classificare le merci non era sempre semplice perché avevano delle differenze anche minime; ogni voce aveva delle differenze anche minime che comportava delle differenze sul dazio e sulla tassa e se c'era un errore dovevano rifare la procedura.

Noi firmavamo il Dau, potevamo sostituirsi e quindi firmavamo anche Dau per pratiche seguite da uno di noi tre; credo che avessimo responsabilità contabile perché avevamo ricevuto una lettera della dogana che ci contestava qualche cosa in merito a quanto dichiarato.

La sig.ra Simone non aveva voce in capitolo; ci suddividevamo i pacchi in base all'esperienza fatta sul campo, però poi era effettuata a blocchi; noi consultavamo i prospetti base delle poste forniti nel corso, poi la dogana ci trasmetteva tutte le circolari in materia che erano in continua evoluzione e poi avevamo dei testi del funzionario delle dogane.

Il funzionario di dogana era il nostro interlocutore per il testo unico delle dogane; inoltre avevamo contatti anche con la guardia di finanza per la verifica di quanto contenuto nel pacco.

A campione il funzionario delle dogane controllava anche il contenuto in contraddittorio con noi... .

Inoltre che si trattasse di attività che poteva essere anche complessa e che non si risolveva nella mera applicazione routinaria di tariffe postali, dovendo l'operatore doganale effettuare anche una verifica della correttezza della classificazione così come contenuta nella documentazione di trasporto, e l'inesistenza di divieti normativi atti ad impedire ovvero limitare (vedi animali) l'ingresso in Italia di certe merci, ovvero l'esportazione degli stessi è provata dalla deposizione resa dal direttore della dogana Asaro il quale ha affermato che:"... Sono considerati dichiaranti

doganali e procuratrici ai sensi dell'art. 43 del TU delle leggi doganali le persone a ciò delegate dalle pubbliche amministrazioni, all'epoca ricordo che erano tre tra cui la ricorrente.

La ricorrente doveva fare la riempire il modello DA U che è un atto complesso e che mi veniva consegnato una volta terminata la dichiarazione e firmato da uno dei tre dichiaranti doganali, procuratori speciali.

La ricorrente quando arrivava la merce in base ai documenti di trasporto, tutta merce proveniente da paesi terzi non comunitari, la ricorrente si documentava dell'origine, valore e l'assegnazione della classificazione doganale, nel documento di trasporto era indicato soltanto la denominazione commerciale, ma il tipo di merce che è soggetta a vari divieti a seconda delle convenzioni esistenti e le norme previste no e quindi era la ricorrente che faceva la classificazione per il modello Dau, e nella compilazione del DAU doveva provvedere alla classificazione e l'errore nella classificazione comportava un errore nella fiscalità interna (IVA) ma soprattutto la fiscalità comunitaria, dazio destinato al finanziamento della comunità europea.

Poteva essere merce per i quali vietata l'importazione come a esempio i tessuti per i quali la normativa è molto severa in quanto può trattarsi di tessuti soggetti a licenza del Ministero con contingente e quindi chi compilava il DAU doveva verificare tali limiti, perché altrimenti il datore di lavoro della ricorrente in caso di errore doveva pagare alla dogana.

La merce era di vario tipo e quindi non c'era uno standard, il dichiarante doganale doveva conoscere la normativa vigente, tanto che nel privato le stesse mansioni devono essere svolte dallo spedizioniere doganale.

In base alla classificazione doganale la ricorrente dichiarava la fiscalità da pagare e poi io potevo controllare o avallare l'indicazione atteso che i controlli erano a campione.

Il contraddittorio della ricorrente quando decideva di aprire il pacco aveva un contraddittorio con il cliente; se del caso si facevano anche analisi da parte dei nostri laboratori chimici e ciò su richiesta della dogana.

In caso di dubbio a discrezione della dogana si provvedeva all'analisi e tale verifica era fatta in contraddittorio con la ricorrente.

L'amministrazione postale aveva un conto di credito per la dogana e pagava i diritti conteggiati dalla ricorrente.

L'importatore della merce non sempre è persona che ha residenza a Trieste e quindi - l'amministrazione postale segue lo sdoganamento anticipa le tasse da pagare e poi si fa rimborsare dal destinatario.

Se il compilatore del Dau sbaglia ne risponde personalmente.

Io collaboravo spesso con la ricorrente che veniva a chiedere anche informazioni a me in casi dubbi sulle classificazioni, e ricordo che aveva delle piccole dispense delle Poste che erano del tutto ridicole e quindi la ricorrente si è fatta una formazione sul campo accrescendo la propria preparazione professionale; io ricordo che mi fecero ridere tali dispense quando le vidi.

Io entravo nel merito come funzionario però la ricorrente aveva anche compiti con la Finanza che verificava soltanto il numero dei colli senza entrare nel merito, una copia del Dau era comunque consegnata anche alla Finanza con la firma della ricorrente.

Sicuramente si trattava di attività prevalente della ricorrente, salvo periodi di poco lavoro, però nessuno poteva fare il suo lavoro in quanto mancava di abilitazione ed esperienza.

La responsabilità penale è in casi limite ad esempio se non dichiara l'esistenza di armi.

Confermo che il dichiarante Dau aveva una responsabilità amministrativa e contabile in caso di errore es., per i materiali della Cina non c'era solo il dazio comunitario ma anche quello antidumping.

Non so dire numericamente quanti Dau ci fossero.

Adr: in un periodo ero io che provvedevo a sdoganare la merce con valore inferiore al 1.200.000

lire; per contro per valori più elevati se ne occupavano i dipendenti delle poste.

Adr. Avv. Petracci: Il Dau era firmato soltanto dalla ricorrente non dalla Simoni che era soltanto la direttrice ma non aveva alcuna competenza in materia.

La materia richiedeva un aggiornamento continuo, ma tante volte ero io a farle avere le informazioni necessarie, perché le circolari delle poste non erano sempre chiare.

La ricorrente era tra le più preparate del settore e conosceva anche la lingua inglese visto che tutte le fatture erano in lingua e la ricorrente mi aiutava anche traducendo le fatture.

Adr: Avv. Petracci; la ricorrente doveva effettuare il controllo delle fatture nel senso che dichiarava a parte la merce esente per la quale era emesso da me un documento; mentre per le altre di un certo valore leggeva la fattura, vedeva che tipo di merce era e sulla base della fattura faceva il Dau; la fattura era in inglese e anche in cinese e quindi doveva farla tradurre.

Adr: Avv. Acciaro; ero soltanto io che mi interfacciavo con i dipendenti delle poste per le dichiarazioni del Dau; oltre a me c'era soltanto un commesso... "

La circostanza che la ricorrente operasse anche come interlocutore delle autorità pubbliche é stata poi confermata dal responsabile della Guardia d? Finanza dell'epoca sig. Salvati il quale ha così depresso: "... *L'attività della ricorrente consisteva nell'acquisire la documentazione inerente alla merce, classificarla e chiedere quanto necessario, licenze fatture e l'occorrente è un servizio delicato, soprattutto é delicato l'attività di classificazione della merce. Confermo che le attività della ricorrente erano quelle descritte al capitolo 14.*

Per quanto ho visto io essendo fisicamente presente negli stessi locali chi si occupava prevalentemente della attività di sdoganamento e compilazione del Dau era proprio la sig.ra Viaro. Sicuramente quasi tutti i giorni arrivava un pacco da sdoganare, peraltro erano merci dedicate, perché alle volte era necessario una visita sanitaria, controllo ed arrivava di tutto. Il Dau richiedeva controlli oculati e di tempo. Ci potevano essere merci che richiedevano anche più giorni per la compilazione del Dau e quindi si doveva attendere anche giorni per un documento, a differenza degli spedizionieri che trattano merci sempre dello stesso tipo; mentre qui arrivavano pacchi di varia natura.

Io potevo far bloccare la merce e controllare facendo aprire il pacco per verificare se corrispondeva a quanto dichiarata; in casi di dubbio ho fatto aprire i pacchi.

Confermo che da queste dichiarazioni firmate dalla ricorrente sorgeva un'obbligazione fiscale a carico delle poste; se c'erano errori rispondeva la ricorrente.

ricordo che la ricorrente era in contatto con il direttore della dogane che forniva i testi normativi esistenti e gli aggiornamenti intervenuti.... "

In ordine poi alle deposizioni rese dai testimoni di parte convenuta va sottolineato come gli stessi abbiano rappresentato la situazioni in essere attualmente, con la possibilità per gli operatori doganali di avvalersi di un sistema informatico che indubbiamente facilita il loro compito di classificazione (cfr. dep. Boretto e Basile), ma che non esisteva all'epoca per cui è causa essendo stato istituito soltanto dal 2003 in poi; trattasi quindi di deposizioni riferibili soltanto all'area territoriale di Milano, città che, è l'unica con Roma ad aver mantenuto questo servizio doganale.

Pertanto queste deposizioni non sono rilevanti ai fini della decisione ai pari delle altre sopra richiamate.

Assume poi rilevanza ai fini della decisione anche la circostanza che il problema dell'inquadramento degli operatori doganali, a fronte della responsabilità contabile e penale derivante dalla sottoscrizione dei modelli DAU, era stato sollevato all'epoca anche dalle organizzazioni sindacali che davano atto dell'autonomia decisionale propria del personale che svolgeva mansioni di questo genere (cfr. doc. 6 parte convenuta).

Pertanto avendo parte attrice provato lo svolgimento in modo prevalente e continuativo di funzioni di significativa importanza con facoltà di iniziativa nell'ambito delle direttive aziendali (cfr. art. 44 CCNL sopra citato), svolgimento protrattosi per uri periodo superiore a sei mesi (cfr. art. 38 CCNL personale dipendente Poste del 1994), non in sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto, la domanda va accolta siccome fondata con diritto della Viaro all'inquadramento superiore in area quadri 2° livello (attuale livello A posizione retributiva A2) a far data dall' 1.6.1998 (avendo cominciato a svolgere le mansioni superiori almeno dal dicembre 1997) ed alle differenze retributive tra quanto percepito come area operativa (attuale livello D) e quanto avrebbe avuto diritto di percepire se inquadrata nel livello superiore a far data dal 18.5.01 con gli interessi legali, previa rivalutazione, dalle singole scadenze al saldo.

Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:

- a) accerta il diritto della ricorrente ad essere inquadrata dall' 1.6.1998 nell'Area Q2 del CCNL Poste personale non dirigenziale del 1994, confluita nell'attuale CCNL in Livello A posizione economica A2 ;
- b) per effetto della statuizione di cui al punto a) condanna la parte resistente in persona del legale rappresentante pro tempore ad assegnare alla ricorrente l'inquadramento superiore sopra indicato con decorrenza dall' 1.6.1998 ricostruendone la posizione normativa ed economica, e a corrispondere all'attrice le differenze tra quanto percepito e quanto avrebbe avuto diritto di percepire se inquadrata in Area Quadri 2° livello dal 18.5.2001 alla data di effettivo inquadramento superiore, con gli interessi legali previa rivalutazione ex art. 429 c.p.c., dalle singole scadenze al saldo;
- c) condanna parte resistente in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare alla parte attrice le spese di lite che liquida in complessivi euro 2100,00 euro di cui 1100,00 per diritti, 1000,00 euro per onorari, oltre IVA e CNAP come per legge; capo di sentenza provvisoriamente esecutivo.

Trieste li 28.5.08

IL GIUDICE DEL LAVORO
Annalisa Multari